

Regione Piemonte Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento ⁽¹⁾.

Publicata nel B.U. Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I

Titolo VI

Vigilanza, autorizzazione ed accreditamento

Art. 26 Vigilanza.

1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture.
2. La funzione di vigilanza è svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5, avvalendosi delle professionalità sanitarie di cui all'articolo 7, comma 1.
3. La funzione di vigilanza comprende le seguenti attività tecnico-amministrative:
 - a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;
 - b) la verifica ed il controllo dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali, previsti per la tipologia di appartenenza dei servizi e delle strutture, dalle norme nazionali e regionali;
 - c) il controllo e la verifica della qualità dell'assistenza erogata nei confronti della generalità degli assistiti mediante indicazioni tecniche ed operative che consentano la revisione della qualità delle prestazioni e dei servizi per il miglioramento continuo degli stessi;
 - d) la verifica della conformità dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale;
 - e) la promozione della riconversione dei presidi ove ne ricorrano i presupposti.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1, nonché le modalità per la promozione dello svolgimento delle funzioni medesime ed i termini per la regolarizzazione delle irregolarità relative all'esercizio di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate.
5. Annualmente la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale in merito alle attività di vigilanza svolte sul territorio.

(1) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 10 dicembre 2007, n. 23, la Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati e gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di servizi che consistono, fra l'altro, nella tutela delle donne, anche mediante i centri antiviolenza inseriti tra gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla presente legge. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 14 giugno 2004, n. 30-12746*, la *Det. 17 giugno 2004, n. 65*, la *Delib.G.R. 3 agosto 2004, n. 47-3230*, la *Det. 21 settembre 2004, n. 236*, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2005, n. 25-14837*, la *Det. 11 aprile 2005, n. 78*, la *Delib.G.R. 1° agosto 2005, n. 33-626*, la *Delib.G.R. 11 settembre 2006, n. 30-3773*, la *Delib.G.R. 18 settembre 2006, n. 69-3862* e la *Det. 28 settembre 2006, n. 302*. Con *Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 57-6921* sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi regionali, ai sensi della presente delibera. Vedi, anche, la *Det. 20 settembre 2007, n. 335*, la *Delib.G.R. 12 novembre 2007, n. 70-7439* e con *Delib.G.R. 4 agosto 2009, n. 101-12022*.